



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

denominata *Libero Consorzio Comunale*

10° Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n. 27506

Ragusa, 20 LUG. 2015

Oggetto: *A.U.A. 33/2015 - Provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, della Ditta Cappa Srl – Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa.-*

DETERMINA DIRIGENZIALE

/REGISTRO GENERALE N. 1605 del 17/07/2015

REGISTRO DI SETTORE N. 103/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss. mm. ii. come recepita con la L.R. 10/91 e ss. mm. ii., ai fini dell'adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

VISTO il Decreto Legislativo 06/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrale Ambientale, a norma dell'art. 23 del D. L. 09/02/20121, n° 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n° 35;

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 07/11/2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del D.P.R. 13/03/2013, n° 59;

RICHIAMATE le circolari del Dipartimento Ambiente della Regione Sicilia:

- n° 16938 del 10/04/2014 recante chiarimenti a seguito dell'emanazione della L.R. 8/2014;
- n° 29685 del 25/06/2014 sulla delega agli Uffici periferici del Servizio 2 delle competenze regionali per i titoli autorizzativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del DPR 59/2013;
- n° 36570 del 04/08/2014 sui chiarimenti in ordine alle autorizzazioni allo scarico dei reflui degli insediamenti produttivi;

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 regola la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), applicabile alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, purché i relativi impianti non sono soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e non sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- l'A.U.A. è un provvedimento unico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del D.P.R. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP secondo le procedure di cui all'art. 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali;
- con direttive impartite con prot. n° 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, le Province Regionali, oggi denominati liberi Consorzi ai sensi della L.R. 8/2014, con specifico riferimento ai contenuti del D.P.R. n. 59/2013, continueranno ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO CHE

- il SUAP di Ragusa in data 26/06/2015 ha trasmesso in modalità telematica con Posta Elettronica Certificata l'Istanza AUA richiesta dalla ditta in oggetto, assunta al protocollo dell'ente al n° 0024080 del 26/06/2015;
- il gestore dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, Sig. Cappa Giuliano nato a Ragusa il 11/01/1960 nella qualità di gestore dell'impianto in oggetto della ditta Cappa Srl, con sede legale e stabilimento nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa, chiede ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 il rilascio del titolo abilitativo relativo alla comunicazione di inizio attività in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 - 216 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii., dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo n° 055742 del 20/09/2010;
- il gestore dell'impianto di che trattasi, nell'istanza AUA dichiara che fra i titoli in materia ambientale sostituiti dell'Autorizzazione Unica Ambientale, è in possesso dell'autorizzazione allo scarico n° 93/2014 rilasciato dal Comune di Ragusa;
- l'istanza AUA rientra nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art 4 del D.P.R. 59/2013 in quanto non vengono richiesti ulteriori atti di assenso;
- la documentazione allegata alla comunicazione in regime semplificato ex artt. 214 - 216 D. Lgs 152/2016 e ss. m ed ii. è costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - Dichiarazione di conformità dell'attività di recupero;
 - Dati attività di recupero;
 - Quadro schematico dell'attività di recupero;
 - Quadro descrittivo dell'attività di recupero;

- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
 - Dichiarazione a firma del legale rappresentante che certifichi l'assenza, nel raggio di 200 m dal perimetro dell'impianto, di pozzi e altre strutture di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
 - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio antimafia;
 - Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi;
 - Dichiarazione sui vincoli presenti sull'area;
 - Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Ragusa;
 - Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
-
- la ditta risulta già inserita nel registro provinciale rifiuti col n° **R.R.RG. 075**;
 - la ditta ha ottemperato al pagamento dei diritti di iscrizione alla classe 6a per l'anno 2015, ai sensi del D.M. 21/7/1998 n.350, giusta ricevuta n.0013 del 30/04/2015, relativa al versamento di euro 51,65 (euro cinquantuno/65) sul c/c n.10501971 intestato alla Provincia Regionale di Ragusa, denominata Libero Consorzio Comunale - Servizio Tesoreria;
 - l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi non rientra tra quelle da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art 20 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 - la sede operativa dell'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi ricade nella Zona Industriale di Ragusa, II Fase, Viale 11 n.26, ed in particolare al foglio 143, particella 9, del Comune di Ragusa (Coordinate geografiche N 36°53'55,38'' – E 14°41'57,95'');;
 - con nota prot. n° 0025113 del 02/07/2015 è stato chiesto all'Ufficio competente del Comune di Ragusa di adeguare l'autorizzazione n° 93/2014 allo scarico delle acque reflue come parere endoprocedimentale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
 - con nota 57788 del 10/07/2015 il Servizio 3 del Settore VI del Comune di Ragusa, richiamando e confermando i contenuti dell'autorizzazione allo scarico n° 93/2014 ha formulato il parere endoprocedimentale relativo allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali al fine del prosieguo dell'istruttoria finalizzata all' Autorizzazione Unica Ambientale;
 - con nota prot. n° 0025463 del 06/07/2015 l'Unità Operativa n° 2 "*Gestione rifiuti*" di questo Ente ha espresso il **parere endoprocedimentale favorevole ai sensi degli artt. 214 - 216 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.**, confermando l'iscrizione della ditta in oggetto, al Registro Provinciale Rifiuti, tenuto da questa Provincia Regionale di Ragusa denominata "Libero Consorzio Comunale", al n° R.RG.075;
 - l'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dall'Unità Operativa n° 4 "Ecologia" competente in materia di AUA, si è conclusa con una valutazione favorevole in ordine all'adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO il verbale di sopralluogo prot. n° 0025287 del 03/07/2015;

RILEVATO che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente;

RITENUTO DI

- considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- poter procedere alla adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Cappa Srl in oggetto;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto responsabile del procedimento;

per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE

1. di **adottare** ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Cappa Srl, con sede legale e stabilimento nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa, relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, per i seguenti titoli abilitativi:
 - a) comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli Art. 214 - 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del centro di recupero della Ditta Cappa Srl, come da parere endoprocedimentale favorevole prot. n° 0025463 del 06/07/2015 dell'Unità Operativa n° 2 "Gestione rifiuti" che ne approva il ciclo produttivo di Messa in Riserva (R13) nell'area ubicata nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa (Foglio 143 particelle 9 NCT), e ne conferma l'iscrizione della ditta in oggetto, al Registro Provinciale Rifiuti, tenuto da questa Provincia Regionale di Ragusa denominata "Libero Consorzio Comunale", al n° R.RG.075;
2. di **stabilire** che alla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP al Gestore, il presente provvedimento sostituisce il titolo precedentemente rilasciato:
 - a) autorizzazione, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, allo scarico in rete fognaria:
 - delle acque di dilavamento (prima pioggia) dei piazzali destinati al traffico veicolare, da convogliare, mediante apposite caditoie, in una vasca dimensionata per accogliere tutte le acque di prima pioggia, da inviare poi, in un separatore statico interrato per oli non emulsionanti (impianto disoleatore/dissabbiatore), che separa gli oli, da smaltire secondo le norme di legge, dalla restante massa liquida destinata, invece, alla filtrazione e infine alla condotta acque nere;
 - delle acque di dilavamento (prima pioggia) che investono l'area di stoccaggio delle materie

prime-seconde, raccolte da apposite condotte che le immettono nel separatore statico (impianto disoleatore/dissabbiatore), dove subiscono un pretrattamento, e poi, mediante un emissario, vengono scaricate nella rete consortile per acque nere;

- b) di **dare atto** che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 19/10/2011, n° 227 e del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico in rete fognaria delle acque reflue provenienti **esclusivamente** dai servizi igienici siti nel lato ufficio e nel capannone riguarda acque assimilata ai reflui domestici ed è *sempre ammesso*, e come tale non rientra nella procedura A.U.A., fermo restando l'immutabilità qualitativa dei reflui e la titolarità dello scarico;

3. di **disporre** che la ditta in oggetto, ai sensi del DPR 59/20213 è autorizzata:

- a. allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, come da autorizzazione n° 93/2014 (**Allegato A1**) parte integrante del presente provvedimento, della Sezione ecologia della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale e Tutela Ambientale del Comune di Vittoria, con l'ulteriore formulazione del parere endoprocedimentale n° 57788 del 10/07/2015 trasmesso con pec del 10/07/2015, assunto al protocollo dell'ente al n° 0026519 del 13/07/2015 (**Allegato A2**) parte integrante del presente provvedimento;
- b. all'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi nell'area ubicata nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa (Foglio 143 particelle 9 NCT), alle condizioni disposte dal parere endoprocedimentale 0025463 del 06/07/2015 dell'Unità Operativa n° 2 "Gestione rifiuti" (Allegato B - parte integrante del presente provvedimento), per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER per le sotto elencate quantità di cui all'allegato 4 sub-allegato 1 D.M. 186/2006:

Tipologia	Descrizione sintetica	C.E.R.	Operazioni recupero quantità max in t/a		
3.1 3.1.3 a), c)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 – 120101 100210 – 160117 150104 – 170405 190118 – 190102 200140 – 191202 100299 – 120199	R4 R13	t/a	700
3.2 3.2.3 a), c)	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110599 – 110501 150104 – 200140 191203 – 120103 120104 – 170401 170402 – 170403 170404 – 170406 191002 – 170407 100899 – 120199	R4 R13	t/a	1.000
5.1 5.1.3	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	160116 – 160117 160118 – 160122 160106	R4 R13	t/a	350

5.2 5.2.3	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri	160106 – 160116 160117 – 160118 160122	R4 R13	t/a	30
5.5 5.5.3	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	R4 R13	t/a	10
5.7 5.7.3 a)	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	160216 – 170402 170411	R4 R13	t/a	20
5.8 5.8.3 a)	spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 160118 – 160122 160216	R4 R13	t/a	80
5.9 5.9.3 c)	spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo metallico	160216 – 170411	R4 R13	t/a	20
Potenzialità impianto				t/a	2.210

c. è riconfermata l'iscrizione della ditta in oggetto, al Registro Provinciale Rifiuti, tenuto da questa Provincia Regionale di Ragusa denominata "Libero Consorzio Comunale", al n° R.RG.075, a **condizioni che:**

1. l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero dei rifiuti (R4) autorizzata con il presente provvedimento deve essere svolta all'interno dell'area sita nella Zona Industriale di Ragusa, II Fase, Viale 11 n.26, iscritta all'Agenzia del Territorio di Ragusa al foglio 143, particella 9, del Comune di Ragusa;
2. la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
3. qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
4. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
5. dovrà essere mantenuto in efficienza il:
 - a) sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) sistema di raccolta dei reflui;
6. il settore per il conferimento dei rifiuti sia distinto da quello di messa in riserva;
7. il settore della messa in riserva sia organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;
8. la superficie del settore di conferimento, pavimentata ed impermeabilizzata, dovrà essere mantenuta in efficienza unitamente ai sistemi di raccolta dei reflui che possano fuoriuscire, in maniera anche solo accidentale, da automezzi, da serbatoi o da rifiuti in ingresso;

9. la superficie dedicata al conferimento abbia dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
10. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia sempre effettuato su basamenti pavimentati, o impermeabili e resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, nonché nel rispetto delle altre norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 aprile 2006 n.186;
11. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
12. la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
13. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., attestando annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici.
14. nel caso di variazioni del quantitativo dei rifiuti, tale modifica dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti utilizzando la modulistica approvata dalla Provincia di Ragusa den. L.C.C. ed allegando una relazione in cui venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. Le attività riferite alla variazione dei quantitativi potranno essere effettuate a seguito della presa d'atto da parte degli Enti competenti;
15. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge, disporrà con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
16. consentire al personale dell'Autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i;
17. qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

4. di **stabilire** altresì che:

- a. relativamente all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali derivanti dall'attività di


recupero rifiuti non pericolosi la presente Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- la ditta produca al servizio 3 del Settore VI del Comune di Ragusa, un certificato di analisi delle acque reflue (in originale), relativo all'impianto di trattamento, per il rispetto dei limiti, entro giorni 30 (trenta) al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP di Ragusa, e con cadenza annuale a partire dalla data di presentazione del certificato presentato;
 - consentire al personale degli enti competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i;
 - mantenere i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - comunicare qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione;
 - qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla precedente lettera b) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, o lo revoca dell'autorizzazione (D. Lgs. /52/06 art. /30);
 - la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. /52/06 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali) del decreto medesimo;
- a. eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia Regionale di Ragusa (denominata Libero Consorzio Comunale) per il tramite del SUAP del Comune di Ragusa;
 - b. di sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra unità operativa, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - c. che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - d. l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;

- e. l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, o nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano;
 - f. la mancata osservanza degli obiettivi e delle prescrizioni può determinare la diffida, la sospensione o la revoca in relazione del titolo sostituito, e in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative di settore in materia ambientale;
5. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello portello Unico per le Attività Produttive di Ragusa;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto.

Ragusa, 17/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Antonino Cataudella



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di determinazione ai sensi dell'art. 6 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm. ed ii. come recepita con la L.R. 10/91 e e ss.mm. ed ii.;

VISTA la superiore del responsabile del procedimento che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente trascritta e che si reputa meritevole di approvazione e la cui motivazione deve intendersi riportata per relationem;

VISTO l'art. 51 della Legge 08.06.1990, n.142, come modificata ed integrata dalla L.R. 11.12.91, n.48;

VISTO l'art.107 del "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000;

DATO ATTO della mancanza del conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto dirigente.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

7. di **adottare** ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta Cappa Srl, con sede legale e stabilimento nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa, relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, per i seguenti titoli abilitativi:
- b) comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli Art. 214 - 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del centro di recupero della Ditta Cappa Srl, come da parere endoprocedimentale favorevole prot. n° 0025463 del 06/07/2015 dell'Unità Operativa n° 2 "Gestione rifiuti" che ne approva il ciclo produttivo di Messa in Riserva (R13) nell'area ubicata nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa (Foglio 143 particelle 9 NCT), e ne conferma l'iscrizione della ditta in oggetto, al Registro Provinciale Rifiuti, tenuto da questa Provincia Regionale di Ragusa denominata "Libero Consorzio Comunale", al n° R.RG.075;
8. di **stabilire** che alla data di rilascio del''Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP al Gestore, il presente provvedimento sostituisce il titolo precedentemente rilasciato:
- c) autorizzazione, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, allo scarico in rete fognaria:
- delle acque di dilavamento (prima pioggia) dei piazzali destinati al traffico veicolare, da convogliare, mediante apposite caditoie, in una vasca dimensionata per accogliere tutte le acque di prima pioggia, da inviare poi, in un separatore statico interrato per oli non emulsionanti (impianto disoleatore/dissabbiatore), che separa gli oli, da smaltire secondo le norme di legge, dalla restante massa liquida destinata, invece, alla filtrazione e infine alla condotta acque nere;
 - delle acque di dilavamento (prima pioggia) che investono l'area di stoccaggio delle materie prime-seconde, raccolte da apposite condotte che le immettono nel separatore statico (impianto disoleatore/dissabbiatore), dove subiscono un pretrattamento, e poi , mediante un emissario, vengono scaricate nella rete consortile per acque nere;
- d) di **dare atto** che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 19/10/2011, n° 227 e del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., lo scarico in rete fognaria delle acque reflue provenienti **esclusivamente** dai servizi igienici siti nel lato ufficio e nel capannone riguarda acque assimilata ai reflui domestici ed è *sempre ammesso*, e come tale non rientra nella procedura A.U.A., fermo restando l'immutabilità qualitativa dei reflui e la titolarità dello scarico;
9. di **disporre** che la ditta in oggetto, ai sensi del DPR 59/20213 è autorizzata:
- a. allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi, come da autorizzazione n° 93/2014 (**Allegato A1**) parte integrante del presente provvedimento, della Sezione ecologia della Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale e Tutela Ambientale del Comune di Vittoria, con l'ulteriore formulazione del parere endoprocedimentale n° 57788 del 10/07/2015 trasmesso con pec del 10/07/2015, assunto al protocollo dell'ente al n° 0026519 del 13/07/2015 (**Allegato A2**) parte integrante del presente provvedimento;

- b. all'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi nell'area ubicata nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa (Foglio 143 particelle 9 NCT), alle condizioni disposte dal parere endoprocedimentale 0025463 del 06/07/2015 dell'Unità Operativa n° 2 "Gestione rifiuti" (Allegato B - parte integrante del presente provvedimento), per le seguenti tipologie di rifiuti e relativi codici CER per le sotto elencate quantità di cui all'allegato 4 sub-allegato 1 D.M. 186/2006:

Tipologia	Descrizione sintetica	C.E.R.	Operazioni recupero quantità max in t/a		
3.1 3.1.3 a), c)	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	120102 – 120101 100210 – 160117 150104 – 170405 190118 – 190102 200140 – 191202 100299 – 120199	R4 R13	t/a	700
3.2 3.2.3 a), c)	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110599 – 110501 150104 – 200140 191203 – 120103 120104 – 170401 170402 – 170403 170404 – 170406 191002 – 170407 100899 – 120199	R4 R13	t/a	1.000
5.1 5.1.3	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	160116 – 160117 160118 – 160122 160106	R4 R13	t/a	350
5.2 5.2.3	parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri	160106 – 160116 160117 – 160118 160122	R4 R13	t/a	30
5.5 5.5.3	marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	160801	R4 R13	t/a	10
5.7 5.7.3 a)	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	160216 – 170402 170411	R4 R13	t/a	20
5.8 5.8.3 a)	spezzoni di cavo di rame ricoperto	170401 – 170411 160118 – 160122 160216	R4 R13	t/a	80
5.9 5.9.3 c)	spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo metallico	160216 – 170411	R4 R13	t/a	20
Potenzialità impianto				t/a	2.210

- c. è riconfermata l'iscrizione della ditta in oggetto, al Registro Provinciale Rifiuti, tenuto da questa Provincia Regionale di Ragusa denominata "Libero Consorzio Comunale", al n° R.RG.075, **a condizioni che:**

18. l'attività di messa in riserva (R13) e successivo recupero dei rifiuti (R4) autorizzata con il presente provvedimento deve essere svolta all'interno dell'area

sita nella Zona Industriale di Ragusa, II Fase, Viale 11 n.26, iscritta all'Agenzia del Territorio di Ragusa al foglio 143, particella 9, del Comune di Ragusa;

19. la Ditta osservi le disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8 del D.M. 5 febbraio 1998 n.72, come aggiornato e integrato dal D.M. 05/04/2006 n.186;
20. qualora previsti, la Ditta effettui i test di cessione con le modalità di cui all'art.9 del D.M. 72/1998, aggiornato e integrato dal D.M. 186/2006, e il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente;
21. l'attività e i metodi utilizzati per il recupero dei rifiuti non costituiscano un pericolo per la salute dell'uomo e per la salvaguardia dell'ambiente e sia, comunque, garantito un adeguato controllo delle matrici ambientali;
22. dovrà essere mantenuto in efficienza il:
 - c) sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - d) sistema di raccolta dei reflui;
23. il settore per il conferimento dei rifiuti sia distinto da quello di messa in riserva;
24. il settore della messa in riserva sia organizzato in aree distinte per tipologia di rifiuti trattati e opportunamente separate;
25. la superficie del settore di conferimento, pavimentata ed impermeabilizzata, dovrà essere mantenuta in efficienza unitamente ai sistemi di raccolta dei reflui che possano fuoriuscire, in maniera anche solo accidentale, da automezzi, da serbatoi o da rifiuti in ingresso;
26. la superficie dedicata al conferimento abbia dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
27. lo stoccaggio dei rifiuti in cumuli sia sempre effettuato su basamenti pavimentati, o impermeabili e resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante, nonché nel rispetto delle altre norme tecniche generali di cui all'allegato 5 del D.M. 5 aprile 2006 n.186;
28. la Ditta provveda al controllo della regolarità dei formulari delle ditte conferitrici e ne verifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove applicabile;
29. la Ditta verifichi, altresì, la corretta provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
30. presso l'impianto, la Ditta tenga appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, con le modalità di cui all'art.190 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., attestando annualmente (entro e non oltre il 30 aprile) l'avvenuto versamento dei diritti di iscrizione, calcolati ai sensi del D.M. 350/1998, per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215 comma 3 e 216 comma 3 del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. e ii., nonché per l'effettuazione dei controlli periodici.

31. nel caso di variazioni del quantitativo dei rifiuti, tale modifica dovrà essere preventivamente comunicata agli Enti competenti utilizzando la modulistica approvata dalla Provincia di Ragusa den. L.C.C. ed allegando una relazione in cui venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5.2.1998 e s.m.i. Le attività riferite alla variazione dei quantitativi potranno essere effettuate a seguito della presa d'atto da parte degli Enti competenti;
32. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge, disporrà con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
33. consentire al personale dell'Autorità competente al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i;
34. qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

10. di **stabilire** altresì che:

- b. relativamente all'autorizzazione allo scarico in rete fognaria delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque di lavaggio dei piazzali derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi la presente Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata alle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - la ditta produca al servizio 3 del Settore VI del Comune di Ragusa, un certificato di analisi delle acque reflue (in originale), relativo all'impianto di trattamento, per il rispetto dei limiti, entro giorni 30 (trenta) al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP di Ragusa, e con cadenza annuale a partire dalla data di presentazione del certificato presentato;
 - consentire al personale degli enti competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del comma 4 art. 101 del D. Lgs 152/06 e s. m. e i;
 - mantenere i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
 - comunicare qualsiasi modifica da apportare allo scarico e al processo di depurazione;
 - qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla precedente lettera b) comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 152/06 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, o lo revoca dell'autorizzazione (D. Lgs. /52/06 art. /30);
 - la mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. /52/06 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 133 (sanzioni amministrative) e 137 (sanzioni penali) del decreto medesimo;
- a. eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia Regionale di Ragusa (denominata Libero Consorzio Comunale) per il tramite del SUAP del Comune di Ragusa;
 - b. di sottoporre a preventiva nuova Autorizzazione Unica Ambientale le modifiche sostanziali dello stabilimento o il trasferimento in altra unità operativa, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore;
 - c. che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha la durata di 15 (quindici) anni, per il cui rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza occorre presentare al SUAP di competenza istanza di rinnovo;
 - d. l'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dello stabilimento è tale da renderlo necessario, precisando che tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
 - e. l'autorità competente si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione prima della naturale scadenza quando le prescrizioni stabilite nella stessa impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, o nuove disposizioni legislative comunitarie o regionali lo esigano;
 - f. la mancata osservanza degli obiettivi e delle prescrizioni può determinare la diffida, la sospensione o la revoca in relazione del titolo sostituito, e in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative di settore in materia ambientale;
11. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data di rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive di Ragusa;
 1. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 13/03/2013, n° 59 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto;
 2. di trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, in modalità telematica il presente provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ragusa per il rilascio del titolo alla Ditta Cappa Srl, con sede legale e stabilimento nella Zona Industriale II Fase, Viale 11 n° 26 Ragusa;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009;
5. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Salvatore Buonmestieri

